



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 10 giugno 2016  
Prot. n. 076/16/E.6.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

**OGGETTO:** Corte di Cassazione sentenza 26 maggio 2016 n. 10946 - Interpretazione dell'art. 4 del D.L. 25 novembre 1995 n. 501, convertito in Legge 5 gennaio 1996 n. 11, inerente il pensionamento anticipato dei dipendenti del pubblico trasporto.

Per opportuna conoscenza si segnala la sentenza in oggetto (in allegato) inerente la materia del pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario delle aziende di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 novembre 1995 n. 501, convertito in Legge 5 gennaio 1996 n. 11.

Come noto, il suddetto art. 4 ha disposto che *“al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni”*; inoltre, *“tale maggioranza non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda”*.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha affermato che il citato disposto normativo deve essere interpretato nel senso che il beneficio riconosciuto con tale disposizione non comporta solo l'anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacché, **nell'arco temporale intercorrente tra la data dell'anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la “contribuzione figurativa”**.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Nel merito, il contenzioso trae origine dal ricorso per cassazione presentato da un dipendente di un'azienda di TPL - in servizio attivo sino a luglio 1995 e collocato in pensione usufruendo del pensionamento anticipato in argomento - avverso il precedente pronunciamento della Corte d'Appello di Roma con il quale era stata accolta l'impugnazione da parte dell'Inps che lamentava un'erronea interpretazione dell'art. 4, sostenendo che l'incremento contributivo previsto dalla norma stessa dovesse essere imputato alla quota di pensione maturata dopo il 31.12.1994 e non anche a quella già accreditata alla stessa data come, invece, affermato dal Tribunale di Roma, in qualità di primo giudice.

Il ricorso proposto dal dipendente mirava a censurare la sentenza della Corte d'Appello per violazione e falsa applicazione del suddetto art. 4, nonché dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, assumendo che dal tenore letterale del disposto normativa in parola dovesse desumersi che anche l'aliquota di rendimento della maggiorazione riconosciuta fosse quella in vigore alla data del 31 dicembre 1994, ovvero il 2,5%, e non invece il diverso coefficiente del 2% valido solo per il periodo successivo. Tal indicazione - secondo quanto asserito dalla difesa del lavoratore - risponderebbe anche alla *ratio legis* della norma: favorire il pensionamento anticipato nell'ottica di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore del trasporto pubblico.

A riguardo, si premette, innanzitutto, che trattandosi di pensionamento avvenuto nel 1995 per la determinazione della pensione dell'assicurato trova applicazione il sistema c.d. retributivo il quale prende a base due parametri: l'anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile. Occorre, poi, rammentare che, ai sensi dell'art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 414/1996 per le pensioni di vecchiaia, invalidità specifica e anzianità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza l'importo della pensione è determinato secondo specifiche regole. Detto importo, determinato sulla base di tali regole, è poi ripartito in tre quote:

1. fino al 31 dicembre 1992 con un coefficiente di rendimento del 2,5%;
2. dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994, con lo stesso coefficiente del 2,5%;
3. dal 1° gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995, col coefficiente di rendimento del 2%.

Inoltre la Legge n. 724/1994, all'art. 17 ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2%, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.



Ciò premesso, la Corte territoriale ha deciso nel senso che la contribuzione prevista dall'art. 4, al fine di consentire il prepensionamento, debba essere collocata nella quota con coefficiente del 2%; e ciò, come si legge nel testo della sentenza, sulla base dei seguenti argomenti:

- la formulazione letterale della norma, da cui si evince che la “maggiorazione” è una vera e propria aggiunta di contribuzione rispetto a quella maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il dato incontestato che la data di presentazione della domanda di accesso al prepensionamento è successiva al 31.12.1994;
- infine, la natura giuridica della maggiorazione, che ponendosi oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro costituisce una vera e propria contribuzione figurativa.

Senza addentrarci nel merito della specificità delle argomentazioni addotte dalla Corte, giova constatare che con detta pronuncia sono stati confermati i principi già radicati in giurisprudenza in ordine alla natura figurativa della contribuzione. Numerose altre decisioni hanno, infatti, precisato che la maggiorazione prevista dall'art. 4, dell'anzianità contributiva, ovvero dell'età anagrafica, non comporta solo l'anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, “*giacché nell'arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa*”(Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; e tra le altre, Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18145; Cass. 10 agosto 2006 n. 18151; Cass. 10 agosto 2005 n. 16835; Cass. 8 maggio 2004 n. 8787). In altri termini, i **contributi in argomento sono figurativi** perché coprono un periodo di lavoro “fittizio” che viene riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, ed essi vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario al perfezionamento del diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore.

Pertanto ne discende che la contribuzione figurativa prevista dall'art. 4, va collocata temporalmente nel momento successivo all'effettiva cessazione dell'attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva, e ciò anche nel rispetto del principio di carattere generale desumibile dall'art. 38 del R.D.L. n. 1827 del 1935, relativo all'inammissibilità di una doppia copertura assicurativa per lo stesso periodo lavorativo (Cass., 21 marzo 1998, n. 3010).

Allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pacificamente successivo al 31.12.1994.



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del dipendente ed enunciato il principio di diritto secondo cui, **in caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal D.L. 25 novembre 1995, n. 501/1995, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 4 deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2% prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31.12.1994.**

Cordiali saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.